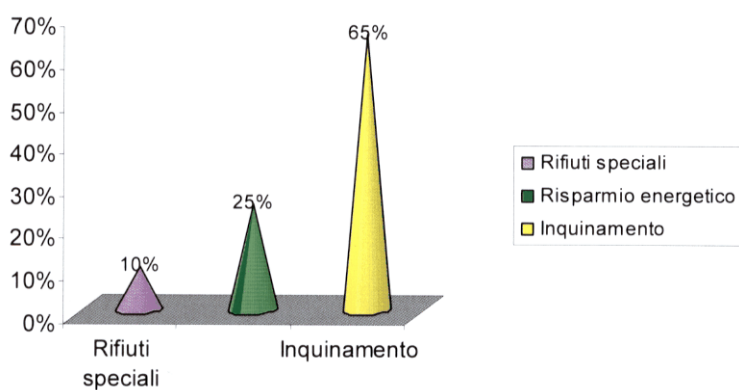


La richiesta inoltrata da questo Ufficio all'azienda di trasporti è stata accolta positivamente con grande soddisfazione del Sindaco e degli utenti.

1.6 ECOLOGIA E AMBIENTE

Ecologia e Ambiente



1.6.1 Sanzioni elevate per degrado del territorio

Il proprietario di un immobile sito in un Comune abruzzese, chiedeva l'intervento dell'Ufficio per segnalare danni ambientali e degrado di alcuni terreni confinanti con la sua proprietà, peraltro privi di recinzione.

Tale situazione creava disagio e inconvenienti igienici all'interessato, che chiedeva di intervenire presso il

Comune che non aveva dato riscontro alle sue richieste in tal senso.

Va preliminarmente osservato che nessuna legge o altro atto avente forza di legge obbliga i proprietari dei fondi a recintare le rispettive proprietà.

L'unica norma esistente è l'art. 841 del Codice Civile, secondo cui il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo. E' evidente come la norma non è imperativa nei confronti dei fondisti, non obbligandoli ad alcunché, ma dando loro la facoltà di recintare il fondo stesso.

Nonostante quanto sopra indicato, il Difensore Civico rivolgeva apposita richiesta di chiarimenti al Comune.

L'Ufficio competente ricordava che il vigente regolamento comunale di polizia amministrativa e di sicurezza urbana obbligava i proprietari dei fondi a provvedere a recintare quei fondi che si prestavano ad essere oggetto di degrado ambientale.

Tuttavia, essendo la norma di carattere regolamentare non risultava efficace, in quanto prevedeva solo una

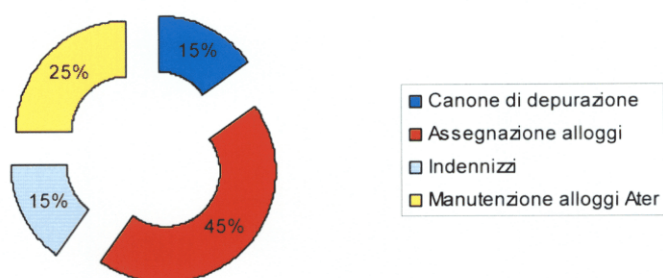
modesta sanzione amministrativa a carico di quei proprietari che non avessero provveduto in tal senso.

Per tale ragione il Difensore Civico consigliava all'interessato di rivolgersi ad un legale per esercitare un'azione civile di "danno temuto".

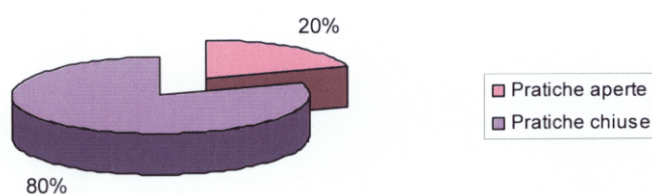
1.7 LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA

Anche durante l'anno 2011, l'Ufficio è stato coinvolto in svariate problematiche relative ad interventi per l'emergenza post terremoto nel comprensorio aquilano.

Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica



Stato delle pratiche



1.7.1 Problematiche riguardanti l'assegnazione di alloggi ERP

Il Segretario Provinciale di un Sindacato scriveva a questo Ufficio in rappresentanza di un gruppo di assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, segnalando che la Regione Abruzzo, dall'anno 2001, non aveva provveduto ad adeguare il limite di reddito, ai sensi della L.R. 96/96, per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi in questione.

Tale inadempimento era motivo di notevole disagio per numerose famiglie, nei confronti delle quali erano state avviate procedure di decadenza dall'assegnazione dei relativi alloggi.

Tale situazione era determinata dal fatto che, il mancato adeguamento del limite di reddito, nel corso degli anni aveva determinato situazioni paradossali per centinaia di famiglie, che con il loro reddito, seppur medio-basso, superavano il limite stabilito dall'art. 35 della L.R. 96/96 e andavano incontro all'avvio della procedura di decadenza.

Si rendeva quindi necessario rivalutare i limiti di reddito delle famiglie, permettendo così ai concorrenti in graduatoria di accedere all'edilizia popolare, e ai legittimi assegnatari di non perdere l'alloggio.

A seguito di colloqui intercorsi con gli Uffici Regionali competenti, il Difensore civico comunicava al Segretario del Sindacato che la Giunta Regionale, nella seduta del 28.10.2011, aveva provveduto all'aggiornamento del limite del reddito per l'accesso all'ERP e per la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi in questione, e sottolineava che i redditi "non consolidati" dei figli, non concorrevano al superamento del limite stabilito dalla legge.

1.7.2 I danni relativi ad infiltrazioni di acqua sono risarciti dalla Società di gestione del servizio idrico

Un Avvocato, per conto di un cittadino, si rivolgeva all'Ufficio dopo aver più volte tentato di contattare l'Amministrazione comunale, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Il legale chiedeva al Difensore civico di intervenire per risolvere una problematica relativa all'abitazione del suo assistito, danneggiata da infiltrazioni di acqua provenienti dalla tubazione dell'acquedotto, nonché dallo scavo effettuato per realizzarlo; tali infiltrazioni avevano causato distacchi di intonaco, macchie di umido e muffe, con conseguente danneggiamento della casa e del mobilio. Situazione questa, aggravata dall'aumento delle precipitazioni atmosferiche.

Il Difensore Civico interveniva presso il Comune chiedendo notizie in merito e segnalando l'opportunità di effettuare un sopralluogo per una verifica tecnica sui lavori effettuati.

L'Ufficio raccomandava al Comune di accertare con tempestività l'assenza di perdite o rotture del tratto di rete posto in prossimità dell'abitazione dell'istante, nonché a verificare se lo scavo in cui era alloggiata la tubazione fosse stato realizzato a regola d'arte, ciò al fine di fugare ogni dubbio in ordine alle effettive cause delle infiltrazioni, e alle relative responsabilità.

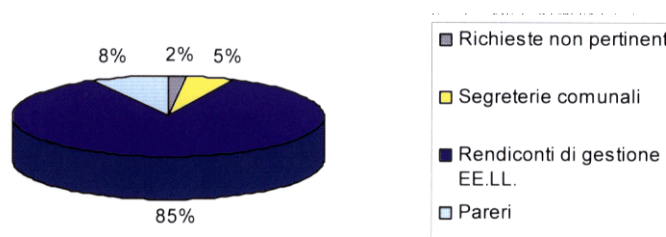
Il Comune segnalava in primo luogo, che le reti, gli impianti, le sorgenti, le fognature di sua proprietà erano state affidate in concessione amministrativa ad una società per azioni, la quale si occupava anche degli interventi di manutenzione della rete, non più di competenza, quindi, dell'Amministrazione comunale.

Il Comune comunicava pertanto di aver incaricato la ditta appaltatrice di effettuare un sopralluogo, per individuare le possibili cause delle infiltrazioni descritte.

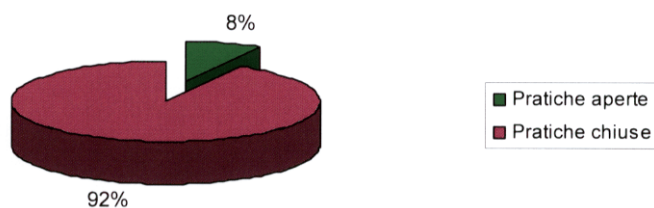
A seguito del sopralluogo emergeva che l'abitazione del cittadino era stata costruita senza previsione di un sistema di impermeabilizzazione e drenaggio della parete interrata, ma che le infiltrazioni erano state causate anche dallo scavo in cui era stata alloggiata la condotta, ragion per cui la Ditta incaricata assicurava un intervento risolutivo del problema a sue spese.

1.8 PROCEDIMENTI DI CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI

Tipologia di controllo procedimento sostitutivo



Stato delle pratiche



Com'è noto l'art. 136 del D.lgs 267/2000 attribuisce al Difensore Civico il potere d'intervento nei confronti delle

amministrazioni locali qualora le stesse, sebbene invitate a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge.

Tralasciando la controversa questione, sollevata dalla giurisprudenza in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, in ordine alla legittimità di poteri di controllo sostitutivo previsti dal richiamato art. 136, giova in questa sede ricordare che, sebbene il Consiglio di Stato si sia pronunciato sull'effettiva sussistenza, in capo al Difensore Civico regionale, del potere di controllo sostitutivo, tale potere deve essere, comunque, esercitato con estrema *ratio* secondo i canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza in ossequio al principio generale del giusto procedimento e attraverso congrue garanzie procedurali ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così da consentire all'ente controllato di interloquire e, solo nel caso di persistente inerzia o inadempimento di quest'ultimo, intervenire in via sostitutiva.

Da ciò deriva che l'esercizio del potere sostitutivo, in quanto deroga al principio costituzionale dell'autonomia

degli enti locali, non consente applicazioni estensive o analogiche e deve essere limitato ai soli casi in cui la mancata adozione di un atto obbligatorio per legge determini la paralisi dell'ente o il mancato esercizio di una pubblica funzione.

In quest'ottica anche quest'anno, come in passato, il Difensore Civico, si è attivato nei confronti degli enti locali affinché provvedessero ad approvare il rendiconto della gestione finanziaria intervenendo, attraverso il commissariamento, nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni controllate.

A tal fine questo Ufficio ha provveduto, tempestivamente, a contattare tutti i Comuni abruzzesi, le Amministrazioni provinciali e le Comunità Montane invitandole a comunicare l'avvenuta approvazione del rendiconto entro il termine di scadenza, previsto per il 30 giugno, con avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, sarebbe stato attivato l'intervento sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs n° 267/2000.

Diverse sono state le diffide indirizzate agli enti inadempienti o che, comunque, non hanno in alcun modo

riscontrato le richieste, intervenendo, in alcuni casi, attraverso il commissariamento delle amministrazioni, tuttavia, si è ritenuto opportuno relazionare la vicenda che segue per la sua peculiarità e per la complessa e lunga istruttoria condotta da questo Ufficio.

Invitata regolarmente a provvedere nei termini di legge, un'amministrazione comunale non aveva provveduto all'approvazione del rendiconto di gestione riferito all'esercizio finanziario 2010; pertanto il Difensore Civico, preso atto dei numerosi solleciti, reiterati per ben sei mesi, nei confronti del Comune, che puntualmente rassicurava sulla convocazione del Consiglio, diffidava un'ultima volta l'Ente a provvedere entro un breve termine, avvertendo che, in difetto, avrebbe provveduto alla nomina di un commissario *ad acta*.

Il giorno precedente la convocazione del Consiglio Comunale, il revisore contabile dell'amministrazione in questione, comunicava al Difensore Civico e all'amministrazione stessa, di non aver potuto ottemperare all'apposizione del proprio parere sulla relazione illustrativa di bilancio in quanto i preposti uffici comunali

non avrebbero provveduto a trasmettergli la necessaria documentazione contabile.

La prevista seduta veniva, dunque, rinviata a data da destinarsi.

Nelle more della successiva convocazione dell'organo consiliare, il revisore contabile, non avendo ricevuto la documentazione più volte richiesta, comunicava il suo parere negativo sulla relazione, peraltro già approvata dalla giunta comunale.

Decorsi inutilmente i termini di legge e tenuto conto dei continui rinvii disposti dal Comune, il Difensore Civico, provvedeva, a questo punto, al commissariamento dell'Ente.

Nel caso preso in esame il potere sostitutivo è stato esercitato con estrema *ratio* in linea con le interpretazioni della Consulta e della giurisprudenza in quanto l'Amministrazione Comunale è stata invitata ad adempiere entro i termini di legge e sollecitata più volte nei mesi successivi la scadenza, quindi, solo di fronte ad un reiterato comportamento omissivo, tenuto conto dell'importanza dell'approvazione del rendiconto e della

perentorietà imposta dal legislatore, si è reso necessario il

ricorso al potere sostitutivo del Difensore Civico.

1.9 URBANISTICA - PARCHI

1.9.1 Il Difensore Civico riesce a far demolire un fabbricato abusivo

Una cittadina ha formulato una richiesta d'intervento al Difensore Civico in ordine alla costruzione di un fabbricato in muratura, realizzato a confine con la sua proprietà, senza il rispetto delle distanze di legge.

L'istante ha precisato di aver rappresentato la questione alla competente Amministrazione Comunale, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

In particolare, nella richiesta di intervento rivolta al Difensore Civico, si sollecitava un sopralluogo, da parte degli uffici tecnici del Comune, volto a verificare se il fabbricato in questione fosse stato realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche, se per detti lavori fosse stato richiesto il permesso di costruire, se fossero state rispettate le norme antisismiche vigenti e se detti lavori fossero stati denunciati presso l'Ufficio "Servizi ex Genio Civile".